

Comune di MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007/13 P. O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007/13 "OB.OP. 1.9" RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

CASTELLI di STORIA

MANIERI, MUSEI e RECETTIVITA' di PREGIO *un'* IRPINIA *da* SCOPRIRE

INTERVENTO

Completamento dell'adeguamento funzionale dell'ala sud del Castello Biondi Morra, implementazione funzionale di ricettività turistica all'interno del maniero, allestimento del museo archeologico - antiquarium.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PREMESSA

1 Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

2 Nel seguito si intende per:

CODICE	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 integrato con le modifiche apportate dalla Legge n. 106 del 12/07/2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, e successive modifiche e integrazioni
REG	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
CG	il D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice.
Comune	La stazione appaltante Comune di _____;
Appaltatore	l'aggiudicatario dei lavori.

3 Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e la provvista dei materiali occorrenti, per la _____. Le opere da eseguire in generale comprendono: _____.

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1 Il Comune affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2 L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art.11, comma 10 del Codice e comunque non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione, salvi i casi della consegna anticipata ai sensi dell'art.11, commi 9 e 12 del Codice. Nei riguardi della Stazione Appaltante, l'efficacia del contratto medesimo è in ogni caso subordinata all'esito positivo dei controlli previsti per legge ai sensi dell'art.11, comma 11 del Codice.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1 L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2 Sono estranei al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1 L'importo contrattuale è quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso come riportato nel seguente quadro economico di progetto:

I lavori previsti nel progetto sono riepilogati nel seguente prospetto.

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO €

2 Il Capitolato Speciale di Appalto riporta in dettaglio l'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art.118, comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 del REG e, nel caso di interventi complessi art. 3.1 lett. I) del REG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso REG.

3 L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4 Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice e art. 43 del REG. I prezzi unitari assoggettati all'applicazione del ribasso di gara, rappresentano i prezzi unitari contrattuali e sono contenuti nell'elenco prezzi particolare facente parte degli elaborati progettuali.

Articolo 4. Corrispettivo.

1 I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art.133 del Codice.

2 I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco Prezzi dell'opera, secondo quanto richiamato nel C.S.A. e definito nel presente atto.

3 Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133 commi 3 e 3bis del Codice.

4 L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 3 comma 5, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli artt. 161 e 162 REG.

5 Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 REG, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi Regione Piemonte 2011 -edizione dicembre 2010-dal quale sono stati desunti i prezzi dell'elenco particolare di riferimento per l'appalto (vedi art. 163, comma 1, lett. a, REG), o, in subordine, rispettivamente, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o a prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi art. 163, comma 1, lett. b) e c), REG).

6 Qualora in sede di contabilizzazione si debbano utilizzare delle ore in economia, necessarie per la tipologia della lavorazione, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore il giorno della prima seduta di gara dell'appalto in oggetto, maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili. La variazione offerta in sede di gara sarà applicata solo alla maggiorazione del 24,30% di cui sopra.

Articolo 5. Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del CG.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3, del REG.

Articolo 6. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere

- 1 Ai sensi dell'art. 3.1a del Capitolato Generale, il Comune effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante e in base al Regolamento di contabilità della città approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 26/11/2008.
- 2 Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.
- 3 L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al punto 3 del precedente articolo 5.

Articolo 7. Direttore di cantiere

- 1 Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal REG e dal CG all'appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.
- 2 L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

TITOLO II -RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

- 1 I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva, con le modalità di cui all'art. 153 e segg. del REG.
- 2 Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F», degli art. 153 commi 1 e 4 e 154 comma 3 REG, nonché ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____ (_____) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
- 3 Qualora nel Capitolato Speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più fasi, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154 comma 6 REG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal Capitolato Speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.
- 4 Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154 comma 7 del REG. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 5 In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal REG (articolo 153 comma 10 e 158).

6 L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 del REG.

7 L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159 del REG.

8 Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 159 comma 14 del REG.

9 Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa del Comune, si applicherà l'art. 157 del REG.

Articolo 9. Programma di esecuzione dei lavori

1 I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (articolo 40 del REG) costituente documento contrattuale, che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori e al conseguente programma esecutivo (art. 43 comma 10 del REG) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

2 Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3 L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere o lavori nelle sedi stradali affidate ad altre ditte (ad esempio: per occupazioni di suolo pubblico, per riparazioni o concessioni di posa sottoservizi, ecc.) con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4 L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 626/94 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 28.

In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

4 L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 del CG.

5 La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 10. Penale per ritardi -Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale.

1 Ai sensi dell'articolo 145 comma 3 del REG, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 145 comma 4 del REG e 136 del Codice.

2 Sono a carico dell'Appaltatore e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 comma 2b del REG.

3 Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

4 In applicazione del comma 9 dell'art. 145 del REG non è previsto il riconoscimento di premi di accelerazione sui lavori.

Articolo 11. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori, nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 del REG, con le modalità ivi previste.

2 La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3 Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 159 del REG.

4 È ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 158 comma 7 REG.

5 Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dagli artt. 158 e 159 del REG si applica la disciplina dell'art. 160 del REG.

6 L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 159 comma 8 del REG.

Articolo 12. Oneri a carico dell'appaltatore.

1 Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente atto, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.

2 In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, gli oneri di cui all'art. 32 comma 4 del REG:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali in cantiere e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per eventuale passaggio in aree private e per risarcimento di danni;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- q) la presentazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico, che verrà rilasciata a titolo gratuito, per tutte le aree necessarie ad eseguire le lavorazioni e i depositi temporanei di materiali relativi al presente appalto;
- r) la presentazione della richiesta per il rilascio dell'ordinanza per la regolamentazione veicolare e pedonale delle aree di cantiere quelle limitrofe coinvolte dalle limitazioni ai transiti e soste, che verrà rilasciata a titolo gratuito per tutte le aree necessarie ad eseguire le lavorazioni e i depositi temporanei di materiali relativi al presente appalto.

3 L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 154 del REG.

4 L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 7 precedente.

5 L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 4 e 5 del REG e dell'art. 6 del CG.

In particolare l'appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto il Comune dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.

Il mancato rispetto di quanto specificato configura "grave infrazione" ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. e)

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 37, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere e quelli inerenti la distribuzione ed esposizione degli avvisi di insediamento di ogni singolo cantiere nelle arre limitrofe al medesimo.

Articolo 13. Proprietà dei materiali di demolizione

1 I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2 L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3 Qualora il Capitolato Speciale preveda la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 14. Contabilizzazione dei lavori.

1 La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare il Titolo IX del REG.

2 La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi particolare al netto del ribasso contrattuale.

3 La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4 Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5 Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

6 La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 15. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1 Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 36 commi 3 e 4.

2 Ai sensi dell'art. 180 commi 4 e 5 del REG, non si prevede l'accreditamento in contabilità prima della messa in opera dei materiali.

3 Ai sensi dell'art. 18 del CG, l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Articolo 16. Anticipazioni dell'appaltatore

1 Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186 REG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

2 L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare il 5% dell'importo complessivo netto

dell'opera.

Articolo 17. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del REG nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice.

2. Qualora il Comune, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme dell'art. 161 e 162 del REG.

2 La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 4; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 18. Liquidazione dei corrispettivi.

1 Non è dovuta alcuna anticipazione.

2 All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro _____ (_____), previa verifica del DURC secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

3 Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del REG.

4 Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

5 Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'art. 141 comma 9 del Codice e artt. 124 e 235 del REG.

6 Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7 Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4 del REG.

8 Si rinvia a quanto disposto dall'art. 27 del presente contratto relativamente all'onere di presentazione/riciesta del DURC, riferito sia all'Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

9 Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art.37, comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 29.

Articolo 18 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ed il codice unico di progetto (C.U.P.) relativo all'investimento pubblico, indicati nel bando di gara.

2 I soggetti di cui sopra dovranno pertanto comunicare formalmente alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3 L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti contenenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

4 Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto d'appalto.

5 L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di AVELLINO della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19. Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo.

1 I termini di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dall'art. 133, comma 1 del Codice e dall'art. 141 del REG.

2 In caso di ritardi nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del REG.

3 Nei casi previsti dal precedente art. 18, comma 9, i termini di pagamento saranno tenuti distinti tra

l'appaltatore ed il subappaltatore, in relazione a quanto meglio specificato nel successivo art. 29.

4 Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 18 avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72 ed art.V 184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

Articolo 20. Materiali e difetti di costruzione.

1 L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale.

2 Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 del REG.

3 L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni dell'art. 16 e 17 CG, nonché quelle specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

4 Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 CG.

Articolo 21. Controlli e verifiche.

1 Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2 Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 12.2 h) precedente.

3 I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

4 Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 22. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 200 comma 1 del REG.

Articolo 23. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 198 del REG.

Articolo 24. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 del REG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. con apposito certificato di cui all'art. 199 del REG.

Il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 141 comma 3 del Codice. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, ai sensi dell'art. 237 del REG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 del REG.

1 L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio.

2 Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.

3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 141, comma 10 del Codice, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 del REG.

5 Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione valgono le norme dell'art. 141 del Codice, del Titolo

X del REG e dell'art. 224 del REG.

6 In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del REG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 25. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure di cui all'articolo 138 del Codice, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135-136-137 del Codice;
 - b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - f) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 145 comma 4 REG.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune, ai sensi e con le procedure dell'articolo 134 del Codice.

Articolo 26. Controversie e accordi bonari

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno definite ai sensi del Parte IV del Codice e devolute al competente Foro di _____. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale.

1 Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste in particolare dall'art. 190 del REG.

2 Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del Codice.

3 Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del Codice.

4 Nel caso di appalto di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro, la proposta di accordo bonario è formulata da apposita commissione nei modi previsti dall'articolo sopra citato, ma non si conferirà alla predetta alcun potere di assumere decisioni vincolanti per il Comune. A tal fine, la proposta di accordo bonario dovrà, in ogni caso, essere sottoposta all'approvazione dell'Ente medesimo per essere impegnativa.

5 Le riserve saranno definite con le modalità di cui alla parte IV del Codice e del Titolo IX del REG.

TITOLO III -ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 27. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1 L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2 E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice e dall'art. 90 comma 9 del D.lgs. 81/2008, in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art. 12, comma 5 secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. Il Comune provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti

preposti.

3 Il Comune disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto, su richiesta degli Enti preposti, a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 4 del REG. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

4 In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si potrà procedere secondo i disposti dell'art. 5 del REG.

Articolo 28. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Comune, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento come indicato nel D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e con i contenuti di quest'ultimo, qualora il Comune non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza del Comune di cui alla precedente lettera a).

1 I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, del Comune in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.

2 L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008, in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4 Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 29. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 30.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108-109-170 del REG.

3. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori. In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice.

4. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 27, comma 3.

5. Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (Pagamento diretto al subappaltatore), il Comune non procederà all'emissione del certificato di pagamento nei confronti dell'appaltatore finché costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.

5bis. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture e dei relativi DURC. Il Comune non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore. Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, il Comune procederà secondo le modalità di cui all'art. 27, in quanto compatibile.

Articolo 30. Cessione del contratto – Subentro.

1 Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti del Comune, se non disposta con le modalità di cui all'art. 116, comma 1 del Codice.

2 Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.

Articolo 31. Cessione del corrispettivo d'appalto.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall'art. 117 del Codice e artt. 3.3 e 3.4 del CG.

Articolo 32. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 113 del Codice e dal Titolo VI del REG, nonché dall'art. 40 comma 7 del Codice, ove ne ricorrano gli elementi.

2 La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.

3 La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123 comma 1 del REG.

4 La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 141, comma 9 del Codice e dell'art. 124 comma 3 del REG, con validità fino a collaudo definitivo.

5 Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 33. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1 Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 del REG.

2 L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 125 del REG.

3 Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori art. 125 del REG.

4 A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art.129, comma 1 del Codice e dall'art. 125 del REG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. Dette polizze dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

-PARTITA 1 – OPERE: massimale pari all'importo a base di gara;

-PARTITA 2 -OPERE PREESISTENTI massimale pari almeno al 20% dell'importo a base di gara;

-PARTITA 3 -DEMOLIZIONE E SGOMBERO massimale pari almeno al 10% dell'importo a base di gara;

-R.C. di cui al precedente punto 3) massimale pari a € 500.000,00.

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 -OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, nei casi e con le modalità previste nell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 34. Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 del REG.

Articolo 35. Documentazioni da produrre

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva di cui all'art. 32 del presente;
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) di cui all'art. 28 del presente;
- ulteriori dichiarazioni/documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008.

2. Dovrà inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cui all'art. 106 comma 3 del REG, con contestuale elezione di domicilio (art. 5 del presente) e indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 6 del presente).

3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà altresì presentare il programma di esecuzione dei lavori citato al precedente art. 9, nonché le polizze assicurative a garanzia delle responsabilità secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 33.

TITOLO IV -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 137 del REG, fanno parte del presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi particolare individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 28 del presente contratto;
- il cronoprogramma dei lavori (art. 9 del presente contratto).

2 Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma precedente.

Articolo 37. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 integrato con le modifiche apportate dalla Legge n. 106 del 12/07/2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice suddetto e del D.lgs. n.81/08 -Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2 Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'appaltatore è altresì soggetto alle norme del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento comunale procedure sanzionatorie amministrative, del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche .

3 Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'appalto dovrà rispettare quanto indicato nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

Articolo 38. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2 Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3 Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Il Dirigente Settore LL.PP.
L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti : art. 3 (Ammontare del contratto); art. 4 (Corrispettivo) ; art. 10 (Penali); 12 (Oneri a carico Appaltatore) art. 18 (Liquidazione dei corrispettivi); art. 18 bis (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari); art. 19 (Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo); art. 25 (Risoluzione del contratto e recesso); art. 27 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza); art. 29 (Subappalto); art. 33 (Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

L'Appaltatore

INDICE

PREMESSA

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 . Oggetto del contratto.*
- Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.*
- Articolo 3 . Ammontare del contratto.*
- Articolo 4 . Corrispettivo.*
- Articolo 5. Domicilio dell'appaltatore.*
- Articolo 6. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.*
- Articolo 7. Direttore di cantiere.*

TITOLO II -RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.*
- Articolo 9. Programma di esecuzione dei lavori.*
- Articolo 10. Penale per ritardi – Premio di accelerazione.*
- Articolo11. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.*
- Articolo 12. Oneri a carico dell'appaltatore.*
- Articolo 13. Proprietà dei materiali di demolizione.*
- Articolo 14. Contabilizzazione dei lavori.*
- Articolo 15. Valutazione dei lavori in corso d'opera.*
- Articolo 16. Anticipazioni dell'appaltatore.*
- Articolo 17. Variazioni al progetto e al corrispettivo.*
- Articolo 18. Liquidazione dei corrispettivi.*
- Articolo 19. Termini di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo.*
- Articolo 20. Materiali e difetti di costruzione.*
- Articolo 21. Controlli e verifiche.*
- Articolo 22. Conto finale dei lavori.*
- Articolo 23 . Lavori annuali estesi a più esercizi.*
- Articolo 24 . Regolare esecuzione o collaudo.*
- Articolo 25. Risoluzione del contratto e recesso.*
- Articolo 26. Controversie e accordi bonari.*

TITOLO III -ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 27. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.*
- Articolo 28. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.*
- Articolo 29. Subappalto.*
- Articolo 30. Cessione del contratto – Subentro.*
- Articolo 31. Cessione del corrispettivo d'appalto.*
- Articolo 32. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.*
- Articolo 33. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.*
- Articolo 34. Danni cagionati da forza maggiore.*
- Articolo 35. Documentazione da produrre.*

TITOLO IV -DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 36. Documenti che fanno parte del contratto.*
- Articolo 37. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.*
- Articolo 38. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.*